

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE INQUIRY SUI RAPPORTI BANCARI



A partire dal prossimo 30 settembre entreranno in vigore le disposizioni emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con i provvedimenti n. 192 del 2011, n. 357 del 2013 e n. 257 del 2014.

In pratica, i provvedimenti di cui sopra prevedono l'obbligo per le Banche di registrare le operazioni di consultazione dei rapporti intrattenuti con la clientela effettuate dal proprio Personale. La ratio del provvedimento è volta a evitare attività improprie di consultazione dei rapporti in testa alla clientela.

La tenuta dei registri informatici delle *inquiry* ha la finalità, quindi, di rilevare le possibili attività anomale poste in essere dagli addetti (frequenza e ripetitività delle interrogazioni sugli stessi rapporti). Attraverso il sistema informatico saranno prodotti degli *alert* che segnaleranno i possibili comportamenti anomali del Personale delle Banche nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Più specificatamente, il Garante sulla privacy ha disposto per le Banche l'obbligo del tracciamento delle operazioni. Questo deve avvenire attraverso *"la registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni di consultazione di dati bancari, quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, operato dagli addetti, sempre che non si tratti di consultazioni di dati in forma aggregata non riconducibili al singolo cliente"*.

I *log* devono contenere per ogni operazione di accesso ai dati bancari, effettuata dal Personale delle Banche, almeno le seguenti informazioni:


- a) codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso;
- b) data e ora esecuzione;
- c) codice della postazione di lavoro utilizzata;
- d) il codice del cliente interessato dall'operazione di accesso ai dati;
- e) tipologia del rapporto bancario interessato dall'accesso (es. c/c, fido, mutuo, deposito, ecc.).

I log delle operazioni di inquiry devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 24 mesi dalla data di registrazione delle operazioni.

Si invitano, pertanto, tutti i Colleghi a prestare massima attenzione alla normativa aziendale e, conseguentemente, a tenere condotte operative in linea con le stesse norme aziendali e le previsioni di Legge e regolamentari in materia.



Sui siti internet di UNISIN UBI, WWW.UNISINUBLI.IT e WWW.UNISINUBLEU,



i provvedimenti di cui sopra



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

